FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Cristiano LUCARELLI, e della società US LIVORNO 1915 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Cristiano LUCARELLI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S. LIVORNO 1915 SRL, in violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso in data 11.09.2026 in occasione della conferenza stampa resa alla vigilia della gara SPEZIA vs LIVORNO in calendario alla data del 12.09.26 e valida per la 4^ giornata del campionato di serie C Gir. B della corrente stagione sportiva, nel rispondere ad una domanda circa il divieto di trasferta imposto alla tifoseria labronica per la gara de qua rivolto parole irriguardose, irrispettose, irriverenti e finanche oltraggiose nei confronti degli Organi istituzionali preposti all'ordine pubblico che avevano deciso e imposto quel divieto (Prefetto e Questore di La Spezia);

 US LIVORNO 1915 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Cristiano Lucarelli ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cristiano LUCARELLI,
 - Società US LIVORNO 1915 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Joel ESCIUA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 1.000 (mille) di ammenda per il Sig. Cristiano LUCARELLI,
 - € 1.000 (mille) di ammenda per la società US LIVORNO 1915 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò